

## Originale di Deliberazione della Consiglio Comunale

<b>N. 142</b> <b>Data 29/12/2023</b>	<b>Oggetto: "REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE DETENUTE AL 31.12.2022, EFFETTUATA AI SENSI DELL' ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E SS.MM.II. "</b>
<b>Classifica</b>	

L'anno Duemilaventitre, il giorno Ventinove del mese di Dicembre alle ore 14:00 nella Residenza Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato a norma di legge, in SECONDA convocazione ed in seduta PUBBLICA

Posizione	Nominativo	Presente
1	BAGALINI NICOLO'	Si
2	BARLOCCI LUCIANA	Si
3	BOTTIGLIERI AURORA	Si
4	CANDUCCI PAOLO	Si
5	CAPRIOTTI FABRIZIO	Si
6	CARBONI EMANUELA	Si
7	DE ASCANIIS BARBARA	Si
8	DE RENZIS MARTINA	Si
9	DE VECCHIS GIORGIO	Si
10	DE VECCHIS SIMONE	Si
11	FANINI ELDO	Si
12	GAETANI STEFANO	Si
13	LAGHI SILVIA	Si
14	MANCANIELLO GISELDA	Si
15	MARCHEGIANI ANNALISA	Si
16	MARINANGELI LORENZO	Si
17	MERLI SABRINA	Si
18	MICOZZI GINO	Si
19	MUZI STEFANO	Si
20	NOVELLI DOMENICO	Si
21	PASQUALI UMBERTO	Si
22	PIUNTI ELENA	Si
23	PIUNTI PASQUALINO	Si
24	SPAZZAFUMO ANTONIO	Si
25	TRAINI ANDREA	Si

Risultano presenti n. 25 e assenti n. /

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio Comunale FANINI ELDO.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale ZANIERI STEFANO.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: "REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE DETENUTE AL 31.12.2022, EFFETTUATA AI SENSI DELL' ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E SS.MM.II. ."

**VISTA** la proposta di deliberazione, qui di seguito integralmente riportata:

**VISTO** quanto disposto dal D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, come successivamente integrato e modificato, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.);

**RILEVATO** che per effetto dell'art. 20 del T.U.S.P., entro il 31 dicembre di ogni anno, a decorrere dall'anno 2018 con riferimento all'anno precedente, il Comune deve provvedere ad effettuare, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo di tutte le partecipazioni possedute, predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, corredato da apposita relazione tecnica;

**RITENUTO** pertanto doveroso procedere a detta analisi in riferimento alla situazione al 31.12.2021;

**DATO ATTO** che:

con deliberazione di G.C. n. 219 del 4 novembre scorso 2022, si è stabilito, tra l'altro di disarticolare il Servizio "Audit interno e Partecipate" prevedendo un nuovo Servizio "Partecipate e Recupero coattivo" nella competenza dell'Area dirigenziale "Comunità";

-con deliberazione di Giunta comunale n.237 del 24.11.2023 si è disposto il nuovo assetto organizzativo dell'Ente (Organigramma+Funzionigramma) con decorrenza dal 1 dicembre 2023 fatta eccezione per le funzioni in materia di società partecipate che sono assegnate al Servizio Segreteria Generale dal 1° gennaio 2024 per assicurare continuità amministrativa al piano in itinere di riassetto e razionalizzazione delle società partecipate che deve essere approvato dal Consiglio Comunale entro il 31 dicembre;

-in esito a quanto sopra indicato la competenza alla elaborazione e sottoposizione al C.C. del presente atto permane in capo all'Area "Comunità", Ufficio "Partecipate";

**PRECISATO** che:

- con il presente atto si formula una valutazione complessiva in ordine alla sussistenza dei presupposti e delle condizioni che legittimano il mantenimento, con o senza interventi, delle partecipazioni pubbliche, in base a una motivazione analitica circa le ragioni e le finalità che giustificano la scelta, sul piano della compatibilità con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa (art. 5 TUSP), nonché della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria per il socio pubblico rispetto ad altre soluzioni (così, Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, deliberazioni n. 15/SEZAUT/2021 e n. 22/SEZAUT/2018/INPR).

- tutto ciò nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione degli enti soci, i quali sono tenuti a procedimentalizzare ogni decisione in materia, non soltanto, a monte, in fase di acquisizione delle partecipazioni, ma anche, a valle, in sede di revisione, riscontrando la permanenza delle ragioni del loro mantenimento, o, in caso contrario, avviando i procedimenti di cessione di quote, di fusione o di dismissione dell'intera partecipazione.

-per le società a partecipazione diretta i dati del 2022 sono stati reperiti ed inseriti nelle schede di relazione MEF allegate;

**RICORDATO** che la deliberazione sulla razionalizzazione delle società partecipate deve obbligatoriamente essere approvata entro il 31.12 di ogni anno, pena l'applicazione di onerose sanzioni pecuniarie;

**RICHIAMATA** la precedente deliberazione di Consiglio Comunale n.120 del 28/12/2022, con la quale si riassumeva il quadro delle partecipazioni comunali e la loro misura;

**APPURATO** che nel corso della annualità 2022 sono intervenute insignificanti variazioni rispetto a quanto illustrato nella citata precedente delibera di Consiglio n.120/2022;

**VISTI** gli esiti della verifica effettuata ai sensi del citato art. 20 del D.Lgs. 175/2016, come risultanti dall'Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto ed è composto dalla analisi delle partecipazioni e dall'insieme delle schede di rilevazione predisposte e nel suo complesso costituisce aggiornamento al "piano operativo di razionalizzazione".

**DATO ATTO**, incidentalmente, che detta verifica ha comportato un consistente processo di acquisizione ed elaborazione di dati, che è stato effettuato dal competente ufficio;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 20, comma 2, del D.Lgs 175/2016 (Tusp), il piano di razionalizzazione è adottato ove, in sede di analisi dell'assetto delle partecipazioni il Comune rilevi:

**a)** partecipazioni in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali o partecipazioni in società che svolgono attività diverse da quelle sotto indicate:

- produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

- progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

- realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

- autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

- servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

**b)** società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

**c)** partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

**d)** partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore ad un milione di euro;

**e)** partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

**f)** necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

**g)** necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art.4 del TUSP.

**RICORDATO** che il presente provvedimento di analisi e riassetto non può che costituire continuazione e completamento di quanto sinora realizzato e/o proposto dal Comune in tema di riordino delle partecipazioni societarie.

**PRECISATO** che l'esame delle partecipazioni detenute viene effettuato, nell'ambito del presente provvedimento, limitatamente ai parametri di cui agli artt. 4 e 20 T.U.S.P. ai fini delle azioni di razionalizzazione da adottare;

**DATO ATTO** che i precedenti piani di razionalizzazione delle partecipazioni societarie hanno sinora prodotto il seguente risultato: - Riordino PicenAmbiente; - Riorganizzazione Multi Servizi in società in house posseduta al 100%; - Scioglimento Cerf Pesca (procedura conclusa); - Recesso dal Consorzio Navale Marchigiano (procedura conclusa); - Liquidazione società Fishtel spa (procedura conclusa)- Messa in liquidazione Piceno Sviluppo (procedura in corso); - Recesso Asteria (procedura fallimentare in corso);- Messa in liquidazione società consortile Riviera delle Palme (procedura ad oggi conclusa); ; - Rivisitazione della normativa applicabile al Centro Agro Alimentare Piceno s.p.a. (C.A.A.P.);

**RILEVATO** pertanto che le società partecipate direttamente da questo Comune, alla data del 31/12/2022 sono quelle di seguito elencate e che gli esiti istruttori individuati analiticamente nella allegata relazione sono quelli sinteticamente evidenziati nel prosieguo:

***A) società in liquidazione***, con procedure in corso, per le quali i rispettivi liquidatori non hanno ancora depositato il bilancio finale di liquidazione né sono state avviate procedure fallimentari:

- *Piceno Sviluppo*, società consortile a responsabilità limitata, quota di partecipazione diretta 0,39%, quota di partecipazione indiretta, tramite il Piceno ConsInd, 2,04%;

*oltre alla società "Asteria srl" relativamente alla quale è in corso una procedura fallimentare dal*

Iontano 2013;

**B) Società partecipate direttamente in attività:**

**1) Multi Servizi spa, (in sigla AMS spa)** società in house posseduta al 100% dal Comune. La Multi Servizi a sua volta detiene il 21,43% di azioni della società START S.P.A.. La società ha per oggetto attività di produzione di beni e servizi necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali del comune (art.4,co.1delTusp). Essa produce sia servizi di interesse generale che autoproduzione di beni e servizi strumentali all'ente comunale( art. 4, comma 2, lettere a) e d)delT.u.s.p.),svolgendo per conto del Comune di San Benedetto del Tronto i seguenti servizi:

- gestione dei parcheggi a pagamento sulle aree pubbliche;
- servizio riscossione imposta di pubblicità, imposta di soggiorno, occupazione di suolo pubblico e pubbliche affissioni
- gestione impianto di cremazione e attività cimiteriali;
- gestione del canile comunale;
- riscossione sanzioni per violazione codice della strada;
- manutenzione stradale
- manutenzione segnaletica orizzontale e verticale;
- cura di aree a verde pubblico e parchi e giardini di plessi scolastici.

La società ha provveduto ad adeguare il proprio Statuto alle disposizioni del D.Lgs 75/2016 e, non rientrando in nessuna delle tipologie di cui all'art. 20, comma 2, del D.Lgs 175/2016 sopra illustrate, **non necessita di interventi di razionalizzazione.**

**2) Centro Agro Alimentare Piceno spa (in sigla CAAP spa)** quota di partecipazione del Comune 43,17%. Ha per oggetto la gestione del centro agroalimentare all'ingrosso di San Benedetto del Tronto. Il CAAP, da quanto risulta **da visura camerale**, ha quale attività prevalente, esercitata nella sede legale, la gestione del centro, nella organizzazione, promozione e gestione di eventi quali fiere, congressi, conferenze e meeting, inclusa o meno la gestione e la fornitura di personale operativo nell'ambito delle strutture in cui hanno luogo gli eventi e nella pubblicità, promozione pubblicitaria, organizzazione e sviluppo, marketing pubblicitario e servizi connessi rivolti alle imprese del settore agroalimentare. Diversi approfondimenti giuridici condotti, si sono espressi nel senso della riconducibilità dei Centri Agro Alimentari alle previsioni dell'art.4, comma 7 del D.Lgs.n.175/2016, in virtù delle attività esercitate dal CAAP, sopra descritte. Il CAAP svolge inoltre attività di locazione degli immobili di proprietà ad operatori del settore agro-ittico-industriale e fornisce loro servizi ed assistenza nello svolgimento delle relative attività.

Con riferimento a detta società si ritiene opportuno, al fine precipuo ed esclusivo di agevolare l'attività di valutazione del competente organo deliberante, evidenziare quanto segue.

Secondo quanto ad oggi deliberato da questo Ente non sussiste l'obbligo di vendere le quote.

La partecipazione societaria in questione non sembrerebbe rientrare, a modesto parere della scrivente, in alcuna delle categorie di cui all'art 4 del Tusp (norma che impone il presupposto della stretta inerenza delle partecipazioni societarie detenute da enti pubblici alla rispettiva missione istituzionale-l'art. 4 citato specifica infatti che é consentito costituire e/o mantenere partecipazioni solo in quelle società che svolgono attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente pubblico), anche se, secondo alcuni orientamenti, l'attività dei centri agro-alimentari costituisce attività di interesse economico generale ai sensi dell'art. 4 comma 2 lett. a), in quanto attività necessaria per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento.

*Proprio in tal senso si è espresso il C.C. nella deliberazione di Revisione ordinaria delle Partecipazioni adottata nel dicembre 2022 (Del. C.C. n. 120 del 28 dicembre 2022) espressamente evidenziando che :*

- “l’attività del Centro costituisce, ai sensi dell’art. 4, comma 2 lett. a) del TUSP, attività di interesse economico generale, atteso che la gestione del C.A.A.P. è considerata da questa amministrazione come attività necessaria per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento.
- ciò in quanto si ritiene che la gestione del centro incentivi la presenza di attività produttive sul territorio, aprendo così possibilità di sviluppo dell’area e della comunità che ivi risiede.
- si afferma la strategicità della presenza pubblica all’interno della compagine societaria, anche al fine di disporre del centro secondo logiche di accessibilità e non discriminazione, tenuto conto peraltro dell’influenza dominante attualmente esercitata da questo Comune sull’assemblea dei soci
- lo spazio mercatale configura il luogo d’elezione per l’esercizio del commercio all’ingrosso;
- l’attività di gestione delle aree mercatali viene per lo più definita, a livello di diritto positivo, in termini di servizio pubblico o, comunque, di attività di pubblico interesse ed è fortemente orientata alla tutela di diversi e rilevanti interessi pubblici;
- il servizio di interesse generale svolto dal centro agroalimentare, così come delineato, risulta a parere di questa Amministrazione strategico in quanto strumentale alla realizzazione delle proprie finalità istituzionali relative allo sviluppo economico e territoriale attraverso azioni di sviluppo e di messa in rete del comparto ittico che in modo pregnante contraddistingue il nostro territorio;
- sia la contingente situazione di crisi economica sia la pandemia da Covid (che ha influito negativamente sull’attività inerente la gestione di fiere e mercati) possono ritenersi in buona parte responsabili del mancato conseguimento del requisito di cui all’art. 20, comma 2, lett. d) nelle annualità 2020 e 2021”.

Sebbene la società abbia fatto registrare nell’ultimo quadriennio, un utile, al contempo si è verificato un contestuale e costante incremento del volume dei debiti.

Da una lettura del rendiconto 2022 si rileva infatti che:

- sono indicate perdite portate a nuovo per un importo complessivo di € 607.588 (valore corrispondente a quello del precedente esercizio);
- su tutti gli immobili della Società gravano ipoteche, a fronte di finanziamenti ricevuti;
- il riepilogo complessivo del debito tributario maturato nei confronti di questo Ente ammonta al 31/12/2021 ad € 849.613,89.

**Permane ad oggi la causa ostativa di cui all’art. 20, co. 2, lett. d) del TUSP in quanto il fatturato medio dell’ultimo triennio è ancora inferiore, anche se di poco, al milione di euro. Anche se si precisa in merito a quest’ultimo punto che la società ha espresso la volontà di sviluppare nuovi servizi al fine di superare, nel breve/medio periodo detta soglia.**

*Nella deliberazione di Revisione dello scorso anno si invitava, tra l’altro, l’assemblea dei soci del CAAP a procedere a valutare, ed adeguatamente motivare, l’esistenza di specifiche ragioni di adeguatezza organizzative idonee a giustificare la deroga alla regola dell’Amministratore Unico, nonché a valutare se la scelta dell’organo collegiale comporti un irragionevole aggravio di spese per la società ed a trasmettere alla Corte dei Conti ed alla competente struttura del MEF.*  
Nel 2023 l’Assemblea dei soci ha proceduto alla nomina di 3 nuovi Amministratori.

**In esito a tutto quanto sopra espresso ed argomentato nell’ambito di questo Piano di revisione ordinaria si propone di valutare il mantenimento della società partecipata in questione che ancora non rispetta il limite medio normativamente indicato del milione di euro di fatturato nel triennio e appare alla scrivente presentare criticità di bilancio, nonché di richiedere all’Assemblea dei soci la documentazione giustificativa sottesa alla nomina di n. 3 Amministratori avvenuta nel 2023.**

Per una disamina maggiormente dettagliata si rimanda espressamente alle considerazioni inserite nell'analisi allegata alla presente deliberazione.

**3)PicenAmbiente SpA.** La PicenAmbiente SpA è una società mista pubblico-privata che si occupa della gestione integrata dell'intero ciclo dei rifiuti. Gli attuali soci privati sono stati individuati dai Comuni soci nel 2012, mediante procedura ad evidenza pubblica cosiddetta a "doppio oggetto", con affidamento agli stessi di compiti operativi, per la durata di anni 15. I soci pubblici (21 comuni ed 1 comunità montana) detengono il 50,41% delle azioni e i soci privati il 49,59%. Il Comune di San Benedetto del Tronto è il socio pubblico di maggioranza relativa, disponendo di azioni pari al 19,36% delle quote ed in quanto tale ha la prerogativa, a norma di Statuto, di indicare il Presidente del Consiglio di Amministrazione; attualmente tale carica è stata ricoperta con regolare nomina dell'assemblea dei soci.

Essa ha per oggetto attività di produzione di beni e servizi necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune ovvero produce servizi di interesse generale di cui all'art. 4, comma 2, lettere a) del T.u.s.p. Inoltre la società non incorre in alcuna delle condizioni ostative di cui all'art. 20, comma 2, del Tusp e quindi ha i requisiti per il mantenimento della partecipazione da parte delle pubbliche amministrazioni.

**La società non necessita di interventi di razionalizzazione. Nessun intervento.**

**4)Cicli Integrati Impianti Primari Spa (in sigla CIIP spa),** è una società per azioni a totale partecipazione pubblica ed a controllo pubblico ed è il gestore Unico del Servizio Idrico Integrato di cui alla legge 36/94, attuata con L.R. 18/98 e s.m.i., dell'Atto n. 5 Marche sud, con un affidamento nella forma dell'in house providing dal 2007. I soci sono i 59 comuni della ex provincia Ascoli Piceno-Fermo. Il Comune di San Benedetto del Tronto ha una quota di partecipazione del 14,24%; gli altri principali soci sono i comuni di Ascoli Piceno (17,87%) e di Fermo (11,71%). La CIIP spa ha una partecipazione del 40%, per un valore di 800.000 Euro, nella società per azioni Hidrowatt, società operante nel settore dell'energia da fonti rinnovabili, in particolare energia idroelettrica. La convenzione tra le due società disciplina l'utilizzo delle infrastrutture idriche pubbliche. La società CIIP spa soddisfa i requisiti di cui all'art. 4, commi 1 e 2 e non ricade in nessuna delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, del Tusp. Essa svolge un importante servizio pubblico generale come quello della gestione completa del ciclo delle acque ed ha i requisiti per il suo mantenimento.

La società ha adeguato il suo Statuto al TUSP.

**La società non necessita di interventi di razionalizzazione. Nessun intervento.**

**5)Start spa-** Società che si occupa del servizio di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano. Il Comune di San Benedetto del Tronto ha una partecipazione complessiva del 28,79% (7,36% direttamente e 21,43% per mezzo della sua società in house MultiServizi spa); i maggiori azionisti sono la Provincia ed il Comune di Ascoli Piceno (32,96% e 32,24%). La Start spa detiene partecipazioni nella Start plus soc. a r. l. (84%) per mezzo della quale gestisce diverse linee del trasporto pubblico extraurbano. Inoltre ha partecipazioni in un'altra società di trasporto pubblico, Tiburtina Bus soc. a r. l. (0,56%), e nel Consorzio Ciba (Consorzio Italiano Biglietterie Autolinee) con una quota del valore di € 3.000 a fronte di un capitale sociale di € 63.000. La società produce quindi un servizio di interesse generale (art. 4, comma 2, lettere a) del T.u.s.p) nella fattispecie un servizio pubblico locale svolto su un bacino provinciale, nel rispetto delle disposizioni della legge regionale di riferimento e non ricade in nessuna delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, del Tusp.

**La società non necessita di interventi di razionalizzazione. Nessun intervento** anche se si evidenzia la necessità di approfondire la tematica relativa al controllo pubblico e, se del caso, alle modifiche statutarie necessarie.

### **C)Partecipazioni indirette di questo Comune**

Le partecipazioni indirette di questo Comune risultano essere le seguenti:

- Hidrowatt spa tramite la partecipata C.I.I.P. spa (40%). La società si occupa della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in particolare energia idroelettrica. Ha una convenzione con la CIIP spa che disciplina l'utilizzo delle infrastrutture idriche pubbliche.
- Start Plus soc. cons. a r.l. tramite la partecipata diretta Start spa (84%). La società è titolare dei contratti per i servizi di trasporto extraurbani con la regione Marche e dei trasporti urbani con i comuni di Ascoli Piceno, San Benedetto del Tronto, Folignano e Acquasanta Terme.
- TiburtinaBus srl la partecipazione di questo ente alla società medesima è detenuta per il tramite della Start Spa e strumentale alla medesima (0,56%);
- Consorzio CIBA la partecipazione di questo ente alla società medesima è detenuta per il tramite della Start Spa e strumentale alla medesima (4,76%). Detto Consorzio è stato cancellato nel febbraio 2013 dalla CCIAA a seguito della chiusura della procedura di liquidazione.
- PicenAmbiente Energia spa, tramite la partecipata diretta PicenAmbiente spa (100%).
- PicenAmbiente srl, tramite la partecipata diretta PicenAmbiente spa (100%).

Per completezza espositiva si specifica che, inoltre, questa Amministrazione comunale detiene il 100% della Istituzione musicale Vivaldi (Organismo strumentale di diritto pubblico), il 18,19 % della Fondazione Libero Bizzarri (Ente strumentale) e si limita a nominare 4 amministratori su 5 della Fondazione Asilo Merlini.

### **Riepilogo interventi di razionalizzazione e tempi di attuazione.**

#### **Partecipazioni dirette:**

##### **1)Multi Servizi spa: Nessun intervento.**

##### **2)Centro Agro Alimentare Piceno(CAAP) spa : Si rileva la necessità di :**

- di valutare il mantenimento della società partecipata in questione che ancora non rispetta il limite medio normativamente indicato del milione di euro di fatturato nel triennio e appare alla scrivente presentare criticità di bilancio. Nel caso di mantenimento delle quote si rileva la necessità di chiedere formalmente a CAAP l'attivazione di ulteriori servizi o di altri accorgimenti utili a far superare nel breve periodo il suddetto valore medio di fatturato triennale.

- di richiedere all'Assemblea dei soci la documentazione giustificativa sottesa alla nomina di n. 3 Amministratori avvenuta nel 2023

##### **3)PicenAmbiente spa: Nessun intervento**

##### **4)C.I.I.P.spa: Nessun intervento**

**5)Start spa: Nessun intervento** anche se si evidenzia la necessità di approfondire la tematica relativa al controllo pubblico e, se del caso, di procedere alle modifiche statutarie necessarie.

#### **Partecipazioni indirette.**

Con riferimento alle partecipazioni indirette, in considerazione del fatto che la "tramite" è controllata da più enti, ai fini dell'eventuale individuazione delle misure di razionalizzazione da adottare ai sensi dell'art.20 del TUSP, si rende necessario che le Amministrazioni che controllano la società "tramite" utilizzino opportune modalità di coordinamento (tra queste, ad esempio, la conferenza di servizi) per determinare una linea di indirizzo univoca sulle misure di razionalizzazione eventualmente da adottare, da rendere nota agli organi societari.

*In proposito, vista l'analisi di cui sopra ed i dati di cui si dispone, si può eventualmente valutare:*

- Hidrowattspa, non ci sono elementi ostativi al suo mantenimento. Nessun intervento;
- Start Plus soc. cons a r. l. svolge un servizio pubblico essenziale, non ci sono elementi ostativi al suo mantenimento. Nessun intervento;
- Tiburtina Bus srl, nessun intervento
- Consorzio Ciba (Consorzio Italiano Biglietterie Autolinee)- GIA'CESSATO
- PicenAmbiente Energia spa, nessun intervento;
- PicenAmbiente srl, nessun intervento;

**RILEVATO** che la mancata adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 20, co.7 del Tusp, comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000;

**PRECISATO** che la competenza attribuita agli organi di vertice accentua il rilievo politico del processo di razionalizzazione, che resta sindacabile dalla Corte dei Conti in caso di violazione dei parametri di razionalità, nell'ambito del controllo di legalità e di regolarità più volte richiamato dalla Corte Costituzionale;

**DATO ATTO** che la sottoscritta, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazione anche potenziale di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 6 bis della legge 241/1990, degli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013;

**ATTESO** il rispetto delle prescrizioni contenute nel documento di conformità, come adottato dal Segretario Comunale con proprio atto n° 341 del 29 marzo 2021 e comunicato agli uffici con nota circolare protocollo n° 21606/2021;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, dai competenti Dirigenti in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

**VISTI:**

-il D.Lgs. 267/2000;

- il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e succ. mod e int. "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica";

si propone di DELIBERARE:

1)di approvare integralmente "l'analisi dell'assetto complessivo delle partecipazioni societarie e i relativi interventi di razionalizzazione" in premessa sinteticamente riportati, nonché la relazione tecnica allegata alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (All."A") composta sia dalla relazione sia dalle schede allegate;

2) di rinnovare la valutazione sul mantenimento delle quote CAAP o loro dismissione

3)di trasmettere la presente deliberazione alle società partecipate interessate invitandole ad attuare, ognuna per la propria parte, i provvedimenti di razionalizzazione in essa previsti;

4)di demandare al rappresentante del Comune che esercita i diritti del socio nelle assemblee delle società, come individuato al comma 3 dell'art. 9 del Tusp (sindaco o suo delegato), di adottare tutte le iniziative e la vigilanza necessarie per l'attuazione di quanto previsto nel presente provvedimento avvalendosi all'uopo degli uffici comunali preposti;

5)che la ricognizione di cui alla presente deliberazione sia resa disponibile attraverso l'apposito sistema telematico presso la struttura di controllo del MEF(Ministero Economia e Finanze);

6)che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo



della Corte dei Conti.

7)di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, c.4,D.Lgs.n.267/2000, stante la necessità di procedere alla sua adozione entro i tempi di legge.

Il Responsabile del Procedimento  
VILLA MARIA GRAZIA

*Firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa ai sensi dell'Art. 3, co. 2, del D.Lgs. 39/93*

*Il Presidente comunica che si procederà a trattazione congiunta dei punti nn. 12, 13, e 14 dell'Ordine del giorno della presente seduta del Consiglio comunale, così come concordato in sede di Conferenza dei Capigruppo nella specifica riunione preparatoria del presente Consiglio Comunale del 13/12/2023;*

*L'illustrazione congiunta viene svolta dell'Assessore competente per materia Domenico Pellei*

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**VISTA** la proposta di deliberazione sopra enucleata;

**RITENUTO** di condividere e fare proprio quanto esposto, in tutti i suoi contenuti e considerazioni, nella suddetta proposta;

**DATO ATTO** dei presupposti e delle condizioni di fatto ivi indicati ai fini della valutazione dell'interesse pubblico al mantenimento della Società Centro Agro Alimentare Piceno Spa (in sigla CAAP); anche in considerazione dei progetti e delle iniziative attualmente in corso di sviluppo;

**RIBADITE**, nel seguito, le motivazioni concrete che indirizzano questa Amministrazione al mantenimento della società partecipata in questione, la cui attività appare strategica, secondo il percorso logico argomentativo evidenziato:

- l'iniziativa per l'istituzione dei Mercati e la loro gestione (in forma diretta e/o indiretta) è riservata alle Pubbliche Amministrazioni e si fonda su modelli organizzativi predeterminati;
- lo spazio mercatale configura il luogo d'elezione per l'esercizio del commercio all'ingrosso;
- l'attività di gestione delle aree mercatali viene per lo più definita, a livello di diritto positivo, in termini di servizio pubblico o, comunque, di attività di pubblico interesse ed è fortemente orientata alla tutela di diversi e rilevanti interessi pubblici;
- il servizio di interesse generale svolto dal centro agroalimentare, così come delineato, risulta a parere di questa Amministrazione strategico in quanto strumentale alla realizzazione delle proprie finalità istituzionali relative allo sviluppo economico e territoriale attraverso azioni di sviluppo e di messa in rete del comparto ittico che in modo pregnante contraddistingue il nostro territorio;
- la contingente situazione di crisi economica appare, per buona parte, responsabile del mancato conseguimento del requisito di cui all'art. 20, comma 2, lett. d) nelle annualità 2020 e 2021 e si ritiene abbia influito in modo incisivo e negativo anche sull'attività inerente la gestione di fiere e mercati, anche in considerazione del dato conseguito nel 2022;
- - a salvaguardia dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, oltre che di convenienza economica e sostenibilità finanziaria, si rileva infine che la dismissione della società alle attuali condizioni di mercato, risulterebbe di difficile perfezionamento e consentirebbe un realizzo di prezzi non concorrenziali oltre a nuocere gravemente all'intero indotto operante presso la struttura;

**PRESO ATTO** della propria competenza in materia ai sensi dell'art 42 del D.Lgs 267/2000 e in base a quanto stabilito dal D.Lgs. 175/2016 e dal relativo decreto correttivo 100/2017;

**PRESA VISIONE** di tutti gli allegati alla proposta di deliberazione e ritenuto, per i motivi riportati nella proposta del responsabile del procedimento, che vengono condivisi, deliberare in merito;

**VISTI:**

-il D.Lgs. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali Enti Locali";

-il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e succ. mod e int. "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica";

-il vigente "Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale";

**DATO ATTO** dei pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, dal Dirigente

dell'Area "Comunità" e dal Dirigente dell'Area "Risorse", in ordine rispettivamente alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile;

**RILEVATO** che la presente proposta di deliberazione è stata oggetto di discussione nella competente Commissione consiliare;

**UDITA** la relazione dell'Assessore competente per materia Domenico Pellei;

**ASCOLTATI** gli interventi dei Consiglieri comunali: Simone De Vecchis, Annalisa Marchegiani, Andrea Traini, Luciana Barlocchi, Paolo Canducci, Giorgio De Vecchis, Fabrizio Capriotti, Barbara De Ascaniis, Stefano Gaetani, i quali tutti sono intervenuti come da trascrizioni del processo verbale allegato;

**UDITA** la replica dell'Assessore Domenico Pellei come da trascrizione del processo verbale allegato;

**UDITE** le dichiarazioni di voto dei Consiglieri comunali: Paolo Canducci, Annalisa Marchegiani, Andrea Traini, Simone De Vecchis, Barbara De Ascaniis, i quali tutti sono intervenuti come da trascrizione delle relative registrazioni assunte quale parte integrante e sostanziale del presente verbale di seduta;

**Il Presidente del Consiglio pone in votazione** il punto all'Ordine del giorno;

Con votazione resa in forma palese mediante strumentazione informatica;

Consiglieri presenti n.:25;

Voti favorevoli n.:13 (Fabrizio Capriotti, Barbara De Ascaniis, Martina De Renzis, Eldo Fanini, Stefano Gaetani, Silvia Laghi; Giselda Mancaniello, Sabrina Merli, Gino Micozzi, Domenico Novelli, Umberto Pasquali, Elena Piunti, Antonio Spazzafumo);

Voti contrari n.:12 (Nicolo'Bagalini, Luciana Barlocchi, Aurora Bottiglieri, Paolo Canducci, Emanuela Carboni, Giorgio De Vecchis, Simone De Vecchis, Annalisa Marchegiani, Lorenzo Marinangeli, Stefano Muzi, Pasqualino Piunti, Andrea Traini);

## **DELIBERA**

1)di approvare integralmente "l'analisi dell'assetto complessivo delle partecipazioni societarie e i relativi interventi di razionalizzazione" in premessa sinteticamente riportati, nonché la relazione tecnica allegata alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (All."A") composta sia dalla relazione sia dalle schede allegate;

2))di dare atto nell'ambito della revisione ordinaria delle partecipazioni possedute: della volontà, in aderenza alle ragioni e finalità argomentate in premessa e nell'esercizio della propria facoltà discrezionale, di mantenere le quote azionarie detenute dal Comune di San Benedetto del Tronto in C.A.A.P. Spa e di chiedere, al contempo, alla società in questione di adottare ogni azione utile a superare, nel breve/medio periodo, la causa ostativa di cui all'art. 20, co. 2, lett. d) del TUSP; anche mediante l'implementazione di nuovi servizi;

3)di trasmettere la presente deliberazione alle società partecipate interessate invitandole ad attuare, ognuna per la propria parte, i provvedimenti di razionalizzazione in essa previsti;

4)di demandare al rappresentante del Comune che esercita i diritti del socio nelle assemblee delle società, come individuato al comma 3 dell'art. 9 del Tusp (sindaco o suo delegato), di adottare tutte le iniziative e la vigilanza necessarie per l'attuazione di quanto previsto nel presente provvedimento avvalendosi all'uopo degli uffici comunali preposti;

5)che la ricognizione di cui alla presente deliberazione sia resa disponibile attraverso l'apposito sistema telematico presso la struttura di controllo del MEF(Ministero Economia e Finanze);

6)che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

Indi, posta a votazione l'immediata eseguibilità, stante l'urgenza di provvedere entro i termini normativamente previsti,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con votazione resa in forma palese mediante strumentazione informatica;

Consiglieri presenti n.:25;

Voti favorevoli n.:13 (Fabrizio Capriotti, Barbara De Ascaniis, Martina De Renzis, Eldo Fanini, Stefano Gaetani, Silvia Laghi; Giselda Mancaniello, Sabrina Merli, Gino Micozzi, Domenico Novelli, Umberto Pasquali, Elena Piunti, Antonio Spazzafumo);

Voti contrari n.:12 (Nicolo'Bagalini, Luciana Barlocchi, Aurora Bottiglieri, Paolo Canducci, Emanuela Carboni, Giorgio De Vecchis, Simone De Vecchis, Annalisa Marchegiani, Lorenzo Marinangeli, Stefano Muzi, Pasqualino Piunti, Andrea Traini);

### **DELIBERA**

di dichiarare, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. N.267/2000, il presente atto immediatamente eseguibile, in considerazione dell'urgenza sopra motivata